(10) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio Il presidente T. TÕNISTE

17CE2615



⁽¹) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9).